

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

(Regolamento emanato con D.R. n. 493 del 14 ottobre 2008)

Art. 1

(Ambito di applicazione e natura del rapporto di lavoro)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/05, disciplina il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Teramo, di seguito indicata come Università, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.

La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università, ma solo titolo da valutare obbligatoriamente nei Concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.

Art. 2

(Finalità)

Le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca temporanei, finanziati dall'Università (Facoltà, Dipartimenti o Centri, introiti da Master o da altre attività dell'Ateneo) o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali e nell'ambito della autonomia delle strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.

Art. 3

(Modalità di richiesta)

I Consigli delle strutture di ricerca (Dipartimenti o Centri) dell'Università approvano, un programma e/o un progetto di ricerca, nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza delle strutture, proposto da uno o più professori afferenti alle strutture stesse.

Nella proposta devono essere indicati:

- il programma della ricerca, la sua durata minima e la sua eventuale estensione a periodi più lunghi in caso di successivi finanziamenti;
- il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- i requisiti richiesti, al ricercatore da reclutare, per lo svolgimento dell'attività di ricerca oltre a quelli previsti all'art. 5 del presente regolamento;
- la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato;
- la durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca e comunque compresa nei limiti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare il risultato del lavoro svolto;
- l'individuazione del responsabile della ricerca.

La proposta così come approvata dalla struttura di ricerca viene sottoposta alla successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attivazione della procedura di assunzione del Ricercatore a tempo determinato.

La proposta dovrà essere opportunamente corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo derivante dal reclutamento del Ricercatore a tempo determinato.

Art. 4

(Indizione della procedura di valutazione)

Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emesso dal Direttore della Struttura proponente e viene pubblicizzato all'albo del Dipartimento di pertinenza, nonché sul sito web dell'Università.
Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande.

Art. 5

(Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di Scuola di specializzazione, ovvero in possesso di laurea specialistica o magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica predeterminata nel bando su delibera del Consiglio della Struttura di Ricerca valutata ai sensi dell'art. 7, e che abbiano buona conoscenza di una lingua straniera.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

Il Consiglio della struttura di ricerca individua i componenti della Commissione giudicatrice della selezione, designando il Presidente nella persona del responsabile del progetto (che può anche essere afferente a diverso raggruppamento disciplinare rispetto a quello del bando) e due membri tra docenti, ricercatori od esperti dell'area scientifica del progetto di ricerca, di cui uno in ruolo presso altro Ateneo. Uno dei membri sarà un Professore Ordinario o straordinario. Il Direttore della struttura di Ricerca provvede alla nomina della Commissione. Della nomina è dato avviso mediante affissione all'Albo del Dipartimento di pertinenza, nonché sul sito web dell'Università.

Art. 7

(Criteri di valutazione)

La Commissione nel determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni deve tenere conto delle seguenti priorità:

1) Tra i titoli accademici e professionali posseduti, sono in ogni caso da valutare:

- il dottorato di ricerca (preferenziale);
- il diploma di specializzazione (preferenziale);
- l'espletamento di insegnamenti universitari mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 230/2005 (preferenziale);
- assegni di ricerca per i quali possono essere valutati sia il superamento della prova di ammissione sia l'effettiva fruizione;
- i diplomi di perfezionamento o master;
- l'attività di ricerca, documentata, presso Enti pubblici o privati, con contratti, borse di studio, borse post-dottorato, o incarichi, sia in Italia sia all'estero, secondo la loro attinenza con l'attività da svolgere;
- ogni altra forma di contratto didattico ottenuto tramite Università, fondazione Universitaria, ovvero all'interno di progetti Universitari quali POR e strutture similari;
- abilitazioni e idoneità a concorsi conseguite presso altre amministrazioni.

2) Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione privilegia:

- originalità e innovatività della produzione scientifica, e sua congruenza con i settori scientifico-disciplinari per i quali è stato bandito il concorso;
- apporto individuale del candidato.

La Commissione inoltre indica espressamente se vi sono state eventuali interazioni con attività che hanno rilievo internazionale.

Il colloquio è teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica integrativa attraverso la discussione sui titoli e le pubblicazioni presentati e sul programma di ricerca.

Art. 8

(Conclusione dei lavori della Commissione)

La Commissione deve concludere i suoi lavori entro 3 mesi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine suddetto il Direttore della Struttura di Ricerca, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9

(Graduatoria)

Al termine della valutazione la Commissione con propria deliberazione assunta anche a maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

La graduatoria di merito, unitamente all'individuazione del vincitore della selezione, è approvata con provvedimento del Direttore della struttura di ricerca.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 10

(Natura e stipula del contratto)

Subordinatamente all'incameramento nel bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il relativo costo onnicomprensivo, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- prestazioni richieste nell'ambito del programma e/o progetto di ricerca;
- trattamento economico complessivo;
- struttura di afferenza (Dipartimento o Centro);
- nominativo del Responsabile della ricerca;
- il settore scientifico disciplinare di pertinenza del programma e/o progetto di ricerca.

Art. 11

(Durata del contratto)

Il contratto di Ricercatore a tempo determinato deve aver termine e durata certi in relazione all'attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 6 mesi, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato, su proposta del responsabile del Progetto, dal Direttore della struttura di ricerca, dopo l'approvazione del rinnovo da parte del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, fino ad una durata massima complessiva di 6 anni, a condizione che sia rifinanziato il progetto di cui all'art. 2.

Art. 12

(Trattamento economico)

La retribuzione ed il trattamento previdenziale ed assistenziale saranno rapportati, nella misura non superiore all'80%, alla posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato.

Art.13

(Divieto di cumulo)

Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-lauream.

Per le attività compatibili, si applica la normativa dei Ricercatori di ruolo non confermati di cui al D.L. 2.03.1987, n. 57, convertito in Legge n. 158/87.

Art. 16

(Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato.